



COMUNE DI SAMPEYRE

Provincia di Cuneo

C.A.P. 12020 – TEL.0175.977148 FAX 0175.977824

E-MAIL sindaco@Comune.sampeyre.cn.it

E-MAIL CERT sampeyre@cert.ruparpiemonte.it

~

REGOLAMENTO COMUNALE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Norme e direttive per l'esercizio dell'attività
e Regolamento per le aree mercatali

~

Approvato con Deliberazione n.

dal Consiglio Comunale

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI – SAMPEYRE (CN)

NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 1 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme:

- per “D.Lgs. 114/98” si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- per “D.Lgs. 59/2010” il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- per “Legge regionale” la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- per “Indirizzi Regionali” la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- per “Criteri Regionali” la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore;
- per “autorizzazione di tipo a)” l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio dato in concessione,
- per “autorizzazione di tipo b)” l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Articolo 2 – Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall’articolo 28 del d.lgs. 114/98.
2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l’ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica.
3. L’istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento del mercato andranno effettuati con apposita deliberazione del Consiglio Comunale in base alle indicazioni delle presenti norme.

Articolo 3 – Programmazione comunale

1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell’articolo 28, commi 15 e 16 del D.lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali
2. Il Comune di Sampeyre, così come identificato dall’articolo 7 degli Indirizzi Regionali, è classificato “Comune minore”.
3. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine

di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

4. L'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a), del D.lgs. 114/1998, potrà essere estesa dal Comune alle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

Articolo 4 – Tipologie di mercato

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del d.lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica:
 - a) Aree per posteggi sul mercato;
 - b) Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee.
2. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere trasferita temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere concordate tra il Comune ed i rappresentanti del mercato.

Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante

1. E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche o al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98.
2. Nell'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante gli operatori non potranno sostare occupando stabilmente una porzione di suolo pubblico. Lo stazionamento è consentito solo limitatamente al tempo necessario a soddisfare le richieste dell'utenza. Nell'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante gli operatori non potranno sostare sullo stesso punto per più di un'ora e dovranno spostarsi da un punto di sosta all'altro di almeno 500 metri in mancanza di richieste dell'utenza.
3. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante:
 - a) sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia;
 - b) non possono bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale, salvo specifica autorizzazione comunale;
 - c) non possono effettuare l'attività di vendita stando nei giorni stabiliti a meno di 500 metri dai luoghi in cui si svolgono attività organizzate di commercio su aree pubbliche a cadenza inframensile ed ultra-mensile (mercato settimanale, mercatini tematici, mercatini dell'antiquariato, ecc.).
4. È comunque fatta salva la possibilità di limitare temporaneamente, con ordinanza del Sindaco, l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
5. Il commercio itinerante è vietato nelle aree sottoposte a tutela architettonica, paesaggistica o ambientale, individuate dal Comune.

Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

1. I produttori agricoli singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti ottenuti prevalentemente nei loro fondi per coltura o allevamento previa comunicazione al Sindaco ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs.vo 18 maggio 2001, n. 228.
2. L'agricoltore di cui all'articolo 28, comma 15, del D.Lgs. 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, nonché è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, ultimo comma, del D.Lgs. 228/01, tra i prodotti che possono essere venduti dai produttori agricoli sono compresi quelli ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
4. Il Comune può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.
5. L'autorizzazione alla vendita da parte dei produttori agricoli è da intendersi temporanea, ovvero con rinnovo annuale, a decorrere dalla nuova stagione agraria. Il Comune di Sampeyre provvederà, su richiesta ricevuta in apposito modulo, entro il 1° aprile di ogni anno, a stilare la graduatoria e a trasmettere le relative autorizzazioni e concessioni entro il 1° maggio in base:
 - alle presenze accumulate;
 - alla minore distanza che intercorre tra la sede del mercato e quella del produttore;
 - all'età dell'impresa (dalla maggiore);
 - all'età anagrafica del produttore (dalla minore).
6. La concessione dei posteggi riservati ai produttori agricoli sarà trasmessa ai singoli richiedenti, e/o pubblicata all'albo pretorio *on-line* del sito *web* istituzionale dell'Ente.

REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7 – Sistema autorizzatorio

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il Responsabile del procedimento rilascia le autorizzazioni e le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalle presenti norme.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal responsabile del procedimento del Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi e bandi di assegnazione

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo, stagionale e in date prefissate del commercio su aree pubbliche utilizzando il registro di cui all'articolo 12 delle presenti norme, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni di posteggio, nel rispetto delle disposizioni normative generali e regionali in materia.
2. Il bando deve essere indetto entro trenta giorni, decorsi massimo sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Il bando comunale, da affiggere all'Albo Pretorio, per almeno 30 gg., da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da inviare per conoscenza alle Associazioni Provinciali di categoria maggiormente rappresentative, deve contenere:
 - il modello di domanda da utilizzarsi;
 - il tipo ed il numero dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica;
 - l'elenco dei posteggi disponibili;
 - il numero che li identifica;
 - l'esatta collocazione di ciascuno;
 - le dimensioni e la superficie;
 - il settore merceologico di appartenenza;
 - il termine, non inferiore a trenta giorni, decorrente dal trentunesimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio, entro il quale l'istanza deve essere inviata per via telematica al Comune;
 - l'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze;
 - ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire la priorità nell'assegnazione del posteggio secondo le disposizioni vigenti in materia.
4. La domanda inviata al Comune o al soggetto privato affidatario della gestione dei procedimenti, fuori del termine indicato nel bando di concorso sarà considerata irricevibile e non darà luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.
5. La domanda sarà considerata ammissibile se conterrà tutti gli elementi elencati nell'art. 10, comma 4.

Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle concessioni di posteggio e delle relative autorizzazioni tipo A)

1. Il procedimento per il rilascio delle concessioni di posteggio e relative autorizzazioni di tipo A), si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.
2. All'atto della presentazione telematica, secondo le disposizioni del D.P.R. 160/2010, delle domande di concessione di posteggio e relativa autorizzazione di tipo A), sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta telematica di accettazione contenente:
 - Ufficio competente alla gestione della pratica;
 - oggetto del procedimento;
 - persona responsabile del procedimento;
 - Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
 - termine di conclusione del procedimento.
3. A pena di esclusione, la domanda, da presentarsi telematicamente con posta elettronica certificata PEC, secondo le disposizioni del D.P.R. 160/2010, all'indirizzo di posta elettronica certificata del

Comune di Sampeyre (consultabile sul sito web istituzionale o su richiesta agli uffici comunali) o al soggetto privato affidatario della gestione dei procedimenti, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal richiedente, ovvero, in caso di presentazione a mezzo di terzi, dovrà essere munita di procura speciale e di copia di un documento di identità del richiedente;

4. Non è ammessa la presentazione delle domande in forma cartacea.
5. Non è ammessa, a pena di esclusione, la presentazione delle domande utilizzando modelli diversi da quelli previsti dagli stessi bandi;
6. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente alla data di scadenza del bando.
7. Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni secondo le disposizioni comunali relative alla gestione dei procedimenti.
8. I termini del procedimento possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo posta elettronica certificata, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore
9. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.
10. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
11. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo A) e concessione di posteggio

1. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti, chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo A) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per la durata prevista dalla normativa vigente, deve presentare al Comune apposita domanda di concessione di posteggio utilizzando il modello predisposto entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta concessione e distinta autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio di tipologia A). Alla decadenza o alla revoca della concessione di posteggio consegue la decadenza della relativa autorizzazione amministrativa di tipologia A).
2. L'autorizzazione di tipo A), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultra mensile (fiere) su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio nazionale, la partecipazione alla assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati (c.d. "spunta") su tutto il territorio nazionale.
3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di due autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio. È ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo A) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.

4. Nella domanda per ottenere la concessione di posteggio devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
 - i dati anagrafici del richiedente;
 - il codice fiscale e la partita IVA;
 - il numero e la data di iscrizione al registro delle imprese commercio su aree pubbliche;
 - indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce;
 - il settore o i settori merceologici;
 - il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del D.lgs. 59/2010;
 - il consenso al trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento della procedura di selezione a norma del D. Lgs. 196/2003;
5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale;
6. A pena di esclusione, la domanda, da presentarsi telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Sampeyre o al soggetto privato affidatario della gestione dei procedimenti, entro la data di scadenza del bando, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal richiedente, ovvero, in caso di presentazione a mezzo di terzi, dovrà essere munita di procura speciale e di copia di un documento di identità del richiedente o di copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non comunitari.
7. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento all'articolo 9 della presente normativa.

Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo B)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo B) è rilasciata dal Comune di maggiore agio logistico a scelta del richiedente.
2. L'autorizzazione di tipo B) consente all'operatore:
 - l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale;
 - l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale;
 - la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98;
 - l'esercizio nelle aree di sosta prolungata ove istituite.

La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili.

Articolo 12 - Registro per le autorizzazioni

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.lgs. 114/98 e predisporrà una apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:
 - le generalità del titolare;
 - l'indirizzo di residenza;
 - il tipo di autorizzazione;
 - il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;
 - il numero del posteggio assegnato all'operatore;

- il codice fiscale e/o la partita I.V.A.;

REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 13 – Aree per l’esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche

MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI’

1. Ai sensi dell’articolo 28, comma 13, del D.lgs. 114/98, il Comune determina l’area, il numero di posteggi e le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell’attività di commercio su aree pubbliche.
2. Per ciascuno dei posteggi individuati dal presente Regolamento è considerato vincolante lo specifico settore merceologico indicato nella relativa tabella, sia in caso di assegnazione giornaliera, sia in caso di **concessione pluriennale**, sia in caso di subingresso.

DENOMINAZIONE	Mercato settimanale del venerdì
UBICAZIONE	Piazza della Vittoria
GIORNO DI SVOLGIMENTO E ORARIO	Venerdì – dalle 07.00 alle 13.00
AREA DI VENDITA	Ca. 2700 mq
TIPOLOGIA MERCEOLOGICA, NUMERO DI POSTEGGI.	
ALIMENTARE	12
NON ALIMENTARE	15
PRODUZIONE AGRICOLA	9

3. Le dimensioni di ciascun posteggio, la numerazione anche non sequenziale, il settore merceologico, o l’elenco dei prodotti commerciabili, sono individuati nei prospetti e nelle planimetrie allegate, le quali potranno essere aggiornate o modificate con determinazione del responsabile del settore, senza che questo comporti modifica al presente regolamento.
4. Vengono destinati n. 7 posteggi alla c.d. “*spunta*” oltre a quelli occasionalmente liberi già oggetto di concessione titolare e pluriennale.
5. Per una migliore organizzazione dell’area mercatale, ed un più accurato sfruttamento degli spazi, vengono individuati per la stessa tipologia di vendita differenti dimensioni di posteggio, così come descritti nel seguente schema (comma 7) e nella planimetria allegata.
6. Il Comune di Sampeyre si riserva la facoltà di garantire, visto il carattere del proprio territorio e del fabbisogno locale, dettato in particolar modo dal settore dell’allevamento, n. 1 *posteggio “di spunta”* per eventuali operatori che proporranno in vendita, **prevalentemente**, articoli destinati al settore della pastorizia, dell’allevamento, dell’agricoltura, della silvicoltura.
7. Elenco posteggi

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI – SAMPEYRE (CN)

NUMERO POSTEGGIO	SETTORE MERCEOLOGICO	DIMENSIONI (ml. x ml.)			SUPERFICIE (mq.)
1	Alimentare	5	X	8	40
2	Alimentare	5	X	8	40
3	Alimentare	5	X	8	40
4	Alimentare	5	X	8	40
5	Alimentare	5	X	8	40
6	Alimentare	5	X	8	40
7	Alimentare	5	X	8	40
8	Alimentare	5.5	X	9.5	52
9	Alimentare	5.5	X	9.5	52
10	Alimentare	5	X	8	40
11	Alimentare	5	X	8	40
25	Alimentare	5	X	8	40

NUMERO POSTEGGIO	SETTORE MERCEOLOGICO	DIMENSIONI (ml. x ml.)			SUPERFICIE (mq.)
12	Non Alimentare	5.5	X	9.5	52
13	Non Alimentare	5.5	X	9.5	52
14	Non Alimentare	5.5	X	9.5	52
15	Non Alimentare	5.5	X	9.5	52
16	Non Alimentare	5.5	X	9.5	52
17	Non Alimentare	5.5	X	9.5	52
18	Non Alimentare	5.5	X	9.5	52
19	Non Alimentare	5.5	X	9.5	52
20	Non Alimentare	5.5	X	9.5	52
21	Non Alimentare	5.5	X	9.5	52
22	Non Alimentare	5.5	X	9.5	52
23	Non Alimentare	5.5	X	9.5	52
24	Non Alimentare	5.5	X	9.5	52
27	Non Alimentare	5.5	X	9.5	52
28	Non Alimentare	5.5	X	9.5	52

NUMERO POSTEGGIO	SETTORE MERCEOLOGICO	DIMENSIONI (ml. x ml.)			SUPERFICIE (mq.)
26	Produttore Agricolo	7.00	X	4.00	28
29	Produttore Agricolo	7.00	X	4.00	28
30	Produttore Agricolo	7.00	X	4.00	28
31	Produttore Agricolo	7.00	X	4.00	28
32	Produttore Agricolo	7.00	X	4.00	28
33	Produttore Agricolo	7.00	X	4.00	28
34	Produttore Agricolo	7.00	X	4.00	28
35	Produttore Agricolo	7.00	X	4.00	28
36	Produttore Agricolo	7.00	X	4.00	28

Articolo 13 Bis– Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubblicheMERCATO STAGIONALE DEL MARTEDI'

DENOMINAZIONE	Mercato stagionale
UBICAZIONE	c.d. "Piazzale Ok Market", Via Cavour
GIORNO DI SVOLGIMENTO E ORARIO	Martedì – periodo estivo compreso tra il 15/06 ed il 15/09, dalle 07.00 alle 13.00
AREA DI VENDITA	Ca. 300 mq
TIPOLOGIA MERCEOLOGICA, NUMERO DI POSTEGGI.	
ALIMENTARE ORTOFRUTTICOLO	5
PRODUZIONE AGRICOLA	1

1. L'Esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche avrà luogo nel periodo di tempo compreso dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno.
2. Esso dovrà essere esercitato unicamente sul gruppo di posteggi individuati nella zona occupata dal sedime stradale di Via Cavour catastalmente censita quale "area urbana" al f.110 m.14 sub.20, confinante con la strada provinciale 105 sulla planimetria allegata al presente regolamento nell'area per un totale di n. 6 posteggi di cui cinque destinati esclusivamente alla vendita di prodotti del settore alimentare orto-frutticolo, ed uno destinato alla produzione agricola.
3. I posteggi sono disposti nella metà dell'area a valle (Est) su due file frontali e contrassegnati con i numeri 1,2,3 i posteggi individuati lungo il perimetro Est della piazzetta e con i numeri 4 e 5 quelli individuati in seconda fila centrale, oltre al posteggio A destinato ai produttori agricoli.
7. L'autorizzazione alla vendita sul mercato del martedì è da intendersi temporanea, ovvero con rinnovo annuale, a decorrere dalla nuova stagione agraria. Il Comune di Sampeyre provvederà, su richiesta ricevuta in apposito modulo entro il 1° aprile di ogni anno, a stilare la graduatoria e a trasmettere le relative autorizzazioni e concessioni entro il 1° maggio in base:
 - alle presenze accumulate;
 - alla minore distanza che intercorre tra la sede del mercato e quella del produttore;
 - all'età dell'impresa (dalla maggiore);
 - all'età anagrafica del produttore (dalla minore).

4. Elenco posteggi

NUMERO POSTEGGIO	SETTORE MERCEOLOGICO	DIMENSIONI (ml. x ml.)			SUPERFICIE (mq.)
1	Alimentare	5.00	X	5,00	25.00
2	Alimentare	5.00	X	5,00	25.00
3	Alimentare	5.00	X	5,00	25.00
4	Alimentare	5.00	X	5,00	25.00
5	Alimentare	5.00	X	5,00	25.00
A	Produttore Agricolo	5.00	X	5,00	25.00

MODALITÀ DI ACCESSO E PAGAMENTO

Articolo 14 – Autorizzazioni temporanee

1. Il Comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone aventi carattere civile, commerciale, turistico, religioso formalmente riconosciute, patrocinate, o istituite con provvedimento comunale. Le autorizzazioni temporanee sono accessorie alla manifestazione commerciale principale, devono essere minoritarie e subordinate nella scelta dei posteggi rispetto alle autorizzazioni ordinarie annuali di tipologia A o B. Le autorizzazioni temporanee, in quanto non ricorrenti o comunque di durata inferiore ai 15 giorni, non potranno usufruire delle riduzioni previste dalla legge 507/93 in ordine al pagamento della TOSAP/COSAP.
2. A tal fine la giunta comunale potrà preventivamente stabilire ed individuare il numero, l'ubicazione e le dimensioni di posteggi per il rilascio di altrettante autorizzazioni temporanee durante le feste locali.
3. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge e nei limiti dei posteggi a ciò destinati.
4. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea dovrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno quindici giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
5. Considerata la temporaneità dell'utilizzo dei posteggi le domande potranno essere presentate anche su supporto cartaceo direttamente al Comune oltre che con le modalità previste dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili.

Articolo 15 – Superficie e dimensione dei posteggi

1. La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata negli schemi riportati nei precedenti articoli, oltre che nell'allegata planimetria.
2. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'*autobanco*, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.
3. Le dimensioni dei posteggi come sopra definite si applicheranno nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni.

Articolo 16 – Vendita senza autorizzazione

1. Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D.lgs. 114/98.
2. Per gli altri casi di violazione previsti dal D.lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29.

Articolo 17 – Area di mercato e zone di vendita

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli.

2. Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono predisposti per quanto possibile idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.

Articolo 18 – Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Locale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

Articolo 19 – Tipologia

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 27 del D.lgs. 114/98, le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si svolgono sul mercato del venerdì in Piazza della Vittoria così come individuate dall'articolo 13 delle presenti norme, si identifica come mercato a cadenza settimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di prodotti alimentari ed extra alimentari.

Articolo 20 – Sospensione e trasferimento temporanei

1. Il mercato può essere temporaneamente sospeso o trasferito per motivi di carattere igienico-sanitario, di viabilità, di sicurezza o di pubblico interesse.
2. Il Sindaco emette a tal fine ordinanza motivata contenente le modalità della sospensione o del trasferimento.

GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 21 – Orario di mercato

1. Per ragioni di polizia urbana, l'orario di vendita del mercato settimanale del venerdì in Piazza della Vittoria è stabilito dalle ore 7.00 alle ore 13.00.
2. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico un'ora prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite.
3. Gli operatori devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa la posteggio entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito al comma 1 del presente articolo, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.
4. Per evitare turbamento alle attività del mercato nel caso di assegnazione giornaliera gli operatori saranno obbligati, salvo il caso di gravi avversità o di forti precipitazioni atmosferiche, a permanere sul mercato almeno fino alle ore 12,00 pena il conteggio dell'assenza.
5. Eventuali deroghe agli orari individuati potranno essere stabilite, per particolari esigenze, con ordinanza del Sindaco.

Articolo 22 – Modalità di accesso degli operatori

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata la concessione.
2. Deve essere sempre assicurato il transito di automezzi di pronto soccorso e di emergenza, tra via degli Orti / Via Roma e Via del Parco Gioco (vedi planimetria allegata).

Articolo 23 – Circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore 06,00 alle ore 14,00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza.
2. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

Articolo 24 – Concessione del posteggio

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
2. La concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche da parte degli operatori commerciali è disciplinata in base ai criteri ed alle modalità dettate dalla disciplina/criteri regionali a cui si rimanda integralmente per l'applicazione.
3. La concessione del posteggio ha validità definita dalle vigenti disposizioni legislative, può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori;
4. Le concessioni di posteggio potranno essere rinnovate in favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere della forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea e previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, ove richiesti, di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 o di quelli stabiliti dalle Regioni con proprie leggi (punto 3, all. A Dec. Ministero Economia 25/11/2020) .
5. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda o ramo di azienda commerciale e la relativa autorizzazione.

Articolo 25 – Subingresso nel posteggio

1. Il trasferimento dell'azienda in proprietà, per atto tra vivi o *mortis causa*, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.
2. Il trasferimento dell'azienda in gestione temporanea o in affitto, per atto tra vivi, non comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio, la quale continua a mantenere la sua validità per l'utilizzo del posteggio a favore del subentrante. Alla scadenza il rinnovo della concessione di posteggio sarà a favore del titolare dell'azienda, non del titolo abilitativo, ovvero di colui che sia

titolare e intestatario o colui che in veste di titolare **dell'azienda l'abbia concessa** in gestione attraverso un contratto formulato in una delle forme previste dall'articolo 2556 del Codice civile.

3. Il trasferimento dell'azienda in gestione (affitto di azienda), non potrà avere durata superiore alla data di scadenza della concessione di posteggio.

Articolo 26 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 21, comma 1, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.
2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 21, comma 1, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "*spunta*").
3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale, alle ore 08.00
4. Tale assegnazione è riservata, in ogni area a coloro che sono legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, che siano presenti al momento dell'assegnazione e che esibiscano l'originale dell'autorizzazione od altro titolo equipollente, seguendo l'ordine della graduatoria del maggiore numero di presenze, formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.
5. Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Locale, aggiornata a cadenza mensile per ciascun mercato, e non è soggetta a scadenza temporale.
6. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.
7. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.
8. La presenza è riferita all'autorizzazione e non all'operatore che la esibisce. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.
9. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
10. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione, fino ad un massimo di due autorizzazioni. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso mercato.
11. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione.
12. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.

13. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.
14. L'assegnazione giornaliera di posteggio è subordinata al rispetto del settore merceologico prescritto dal presente regolamento. È altresì subordinata, in attesa che gli organi preposti effettuino le eventuali verifiche di competenza, ad una autocertificazione, resa dall'operatore interessato, in ordine alla sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e di quelli inerenti al rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
15. Saranno esclusi dalla partecipazione all'assegnazione giornaliera (spunta) e la presenza non sarà conteggiata, gli operatori morosi non in regola con il pagamento dei tributi o canoni locali.

Articolo 27 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposta a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine:
 - maggiore numero di presenze sul mercato di cui trattasi;
 - maggiore anzianità di attività (data di iscrizione al Registro delle Imprese).
2. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie.
3. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.
4. Il Comune in caso di riassegnazione di posteggi a seguito di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato cercherà, nei limiti del possibile, dimensioni e posizione che non penalizzino l'operatore in termini di passaggio di clientela.

Articolo 28 – Registro degli operatori sui mercati

1. Sono istituiti presso il Comune appositi registri a carattere pubblico, uno per ciascuna area di mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.
2. L'originale dei registri di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione, degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio Commercio (Polizia Locale) del Comune di Sampeyre.
3. Tali registri conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:
 - le generalità del titolare;
 - la tipologia merceologica consentita;
 - gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;
 - gli estremi del decreto di concessione del posteggio;
 - le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;
 - la data di scadenza della concessione del posteggio.

4. Su questi registri si annoteranno le presenze degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.

Articolo 29 – Modalità di registrazione

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 42 del presente regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 21, comma 1.
2. Gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato, per un periodo di tempo complessivamente superiore a 16 mercati settimanali anche non consecutivi, decadono dalla concessione del posteggio.
3. La comunicazione di assenza, corredata da idonea documentazione probatoria, per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie (per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno ovvero 4 mercati) o per le altre cause giustificative previste dalle disposizioni vigenti, non determina il computo delle assenze dei titolari delle concessioni di posteggio.
4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D.lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.
5. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
6. Poiché il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente, il titolare dell'autorizzazione, bensì un suo dipendente, coadiutore o, in genere, incaricato, il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.
7. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o dipendenti a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare.
8. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D. Lgs.vo 114/98, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.
9. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a quattro mercati.

Articolo 30 – Migliorie

1. Prima dell'adozione del bando previsto di rilascio delle autorizzazioni di tipologia "A", si procederà a dar corso alle istanze di miglioria, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.
2. Nel caso di domande di miglioria concorrenti, vengono stabiliti i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente, così come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte;

- b) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione;
 - c) priorità cronologica di presentazione della domanda di miglioria.
3. Per quanto non espressamente previsto in ordine alle migliorie, si applicherà la vigente disciplina regionale in materia.

Articolo 31 – Decadenza e revoca della concessione di posteggio

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui all'articolo 41 del presente regolamento, provvedono al costante aggiornamento del registro di cui all'articolo 28.
2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a 16 giornate per ciascun anno l'ufficio commercio provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie).
3. I titolari di concessione di posteggio che per gli anni precedenti risultino morosi per mancato pagamento dei tributi o canoni comunali relativi all'occupazione del suolo pubblico, sono soggetti alla revoca della concessione di posteggio, previo provvedimento di sospensione dell'attività di 60 giorni. Con la revoca della concessione di posteggio è avviata la conseguente procedura di revoca dell'autorizzazione amministrativa relativa a tale posteggio.
4. Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
5. Per ragioni di pubblico interesse il Comune potrà in ogni momento procedere alla revoca dei posteggi, con diritto per l'operatore di ottenere altro posteggio sostitutivo di quello revocato ed avente dimensioni sufficienti e corrispondente valore commerciale.

Articolo 32 - Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio è valida per il tempo in essa indicato e secondo le disposizioni dalla vigente legislazione in materia, può essere rinnovata alla scadenza, previa verifica del possesso dei requisiti morali, professionali, di regolarità contributiva e di regolarità fiscale, fatte salve eventuali diverse motivazioni di interesse pubblico.
2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

MODALITÀ DI VENDITA

Articolo 33 – Obblighi dei venditori

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
2. I venditori devono mantenere puliti e decorosi i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di

vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, ove esistono, od asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.

3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività, nonché gli eventuali obblighi e gli impegni assunti dall'operatore al momento del rilascio della concessione di posteggio.
5. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo di tutte le singole merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.
6. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile.
7. Dovranno inoltre essere osservate le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 32-2642 del 2/4/2001 e ss.mm.ii.

Articolo 34 – Attrezzature di vendita

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, potranno sporgere, rispetto alla verticale del limite di allineamento, di non oltre il 10% rispetto alle dimensioni del posteggio assegnato.
2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati.
3. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
4. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Articolo 35 – Collocamento delle derrate

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari comunali addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari deperibili non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a metri uno dal suolo.
3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare metri 1,50 dal suolo.

Articolo 36 - Divieti di vendita

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
3. Non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli la cui vendita non è consentita dalle presenti norme in determinate zona, settori o posteggi.
4. È altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla Ordinanza 03/04/02 del Ministro della Sanità, recante "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
5. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.
6. E' vietata la vendita di oggetti preziosi e di armi, fatta salva la possibilità di vendita, con la licenza di cui all'art. 37 del TULPS, di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere. La vendita di alcolici è consentita nei limiti di cui all'art. 176 del Regolamento del TULPS.
7. La vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge n. 283/62 e del relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 327/80.

Articolo 37 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. c), n. 6, dell'Ordinanza Ministero Sanità 03/04/02, nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. È vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati o sudici.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 38 - Danneggiamenti agli impianti del mercato

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. È altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 39 - Utilizzazione dell'energia elettrica.

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a carico degli utenti, da versarsi unitamente alla quota annuale di occupazione del suolo pubblico a titolo forfettario, in base alla fascia di consumo appartenente e comunque come indicato nell'art. 44
3. Previa diffida ad adempiere al pagamento entro il termine stabilito dal Comune, agli operatori morosi potrà essere inibita la partecipazione al mercato, alla fiera o comunque alla occupazione del posteggio.

Articolo 39 bis – Documentazione Tecnica.

1. Ogni esercente che abbia richiesto al Comune di Sampeyre, e che faccia utilizzo di energia elettrica per l'espletamento della propria attività, è tenuto obbligatoriamente alla produzione di documentazione tecnica e/o autocertificazione da depositare presso l'Ufficio incaricato (Ufficio Commercio), riportante il quantitativo espresso in Kw/h di energia necessaria. Tale documentazione andrà prodotta annualmente entro il 31 luglio. Nel caso in cui le caratteristiche tecniche del dispositivo di vendita non abbiano subito modifiche rispetto all'anno precedente, tale documentazione non dovrà essere prodotta. Gli organi preposti al controllo potranno richiedere, a prescindere dal suddetto termine temporale, con formale richiesta scritta, prova di quanto dichiarato o ulteriore documentazione tecnica. Potranno inoltre tramite dispositivi predisposti all'uso verificare l'effettivo fabbisogno e/o consumo energetico.
2. Quanto al comma 1. dovrà essere applicato, ai fini del rispetto dei principi di equità ed uguaglianza, anche agli operatori di "spunta" che utilizzano nell'espletamento delle mansioni di vendita (alimentari o non alimentari) energia elettrica fornita dal Comune di Sampeyre. Saranno pertanto tenuti, in occasione della prima presenza a depositare copia della documentazione tecnica e/o autocertificazione comprovante il reale fabbisogno energetico. L'Ufficio Commercio provvederà, annualmente, tramite le presenze registrate a conteggiare l'importo e trasmetterlo all'esercente, il quale provvederà, inderogabilmente entro 30 giorni al pagamento nelle modalità indicate.

Articolo 40 – Furti, danneggiamenti e incendi

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati o nelle aree adiacenti e circostanti.

ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 41 – Preposti alla Vigilanza

1. Fermi restando i poteri degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, sono preposti alla vigilanza sui mercati gli addetti comunali, gli operatori di polizia municipale, il personale ispettivo dell'Azienda Sanitaria Locale.
2. In particolare, spetta alla Polizia Locale, nei limiti della propria competenza istituzionale:
 - sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;
 - gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
 - rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;
 - far osservare tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);
 - far osservare il rispetto del presente Regolamento.

Articolo 42 - Rappresentanza di Mercato

1. Gli operatori di mercato possono eleggere tre loro rappresentanti, di cui uno per il settore alimentare, uno per quello extra alimentare ed uno per i produttori agricoli.

- La rappresentanza di mercato ha funzioni consultive per l'amministrazione comunale in ordine alle problematiche di gestione del mercato.

Articolo 43 – Norme transitorie e finali

- Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle vigenti disposizioni in materia.

Articolo 44 – Tributi comunali

- Il rilascio o il rinnovo delle concessioni di posteggio (compresi i procedimenti di miglioria e/o di ristrutturazione delle aree mercatali), delle autorizzazioni amministrative o di altri titoli abilitativi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e la permanenza in esercizio, sono subordinati, oltre al possesso dei requisiti morali, professionali, di regolarità contributiva e di regolarità fiscale, anche alla regolarità del pagamento dei tributi locali comunali da parte dei soggetti titolari o richiedenti.
- Le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa relativa alla raccolta e smaltimento dei rifiuti secondo le modalità previste dal Comune, oltre, ove ne ricorra il caso, al pagamento per l'utilizzo di energia elettrica.
- Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza tramite sistema di pagamento elettronico PAGO PA.
- Il Comune, nell'ambito delle eventuali azioni volte a conseguire la buona riuscita delle attività organizzate di commercio su aree pubbliche (mercato e mercatini tematici e dell'usato) in termini di affluenza di operatori, potrà introdurre norme di sostegno ed incentivazione, sotto il profilo delle tariffe praticate per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche e del canone di partecipazione degli operatori, eventualmente differenziate a seconda della loro status (ambulanti, artigiani, agricoltori, hobbysti, ecc.).
- Tariffe

TARIFFE	
Canone annuale occupazione suolo pubblico posteggi 9.5 x 5.5 mt.	380.00 €
Canone annuale occupazione suolo pubblico posteggi 8.0 x 5.0 mt.	320.00 €
Canone annuale occupazione suolo pubblico posteggi produttori agricoli.	190.00 €
Canone annuale occupazione suolo pubblico posteggi produttori agricoli residenti a Sampeyre.	150.00 €
Canone forfetario annuale energia elettrica fascia < 3 Kwh.	80.00 €
Canone forfetario annuale energia elettrica fascia > 3Kwh < 5 Kwh.	130.00 €

Canone forfetario annuale energia elettrica fascia > 5 Kwh.	180.00 €
Canone forfetario annuale smaltimento rifiuti.	35.00 €
Canone stagionale occupazione suolo pubblico (mercato del martedì)	100.00 €
Occupazione posteggio occasionalmente libero (spunta) bassa stagione 01/10 – 30/04	6.00 €
Occupazione posteggio occasionalmente libero (spunta) alta stagione 01/05 – 30/06 e 01/09 – 30/09	20.00 €
Occupazione posteggio occasionalmente libero (spunta) periodo turistico 01/07 – 31/08	34.00 €

Articolo 45 – Sanzioni.


1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D.lgs. 114/98.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.
3. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 32-2642 del 2/4/2001 e ss.mm.ii., è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516 a € 3.098, come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.
4. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
5. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune, nella persona del responsabile del servizio di Polizia Locale. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.
6. Per tutte le altre sanzioni non espressamente indicate si rimanda all'articolo 7 bis, comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Articolo 46 – Regolarità contributiva.

1. Per quanto concerne la regolarità contributiva e fiscale dell'operatore si rimanda interamente alle Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2023, n. 31-7937 e Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2024, n. 3-8417 e ss.mm.ii. ovvero al c.d. “Sistema Carta Esercizio”

Articolo 47 – Planimetria mercatale.

1. Planimetria mercato del venerdì
2. Planimetria mercato del martedì (stagionale)



REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI – SAMPEYRE (CN)

